

XIX legislatura: **i tempi e le** **modalità di avvio**

22 Luglio 2022

Con Decreto del Presidente della Repubblica [n. 97 del 21 luglio 2022](#) sono state indette **per domenica 25 settembre p.v. le elezioni** della Camera dei Deputati e del Senato e fissata per il giorno **giovedì 13 ottobre p.v. la prima riunione delle Camere**, quale atto di insediamento della nuova legislatura (XIX) con l'elezione dei rispettivi Presidenti. Fino a tale data **le Camere si riuniranno "a domicilio"** ovvero solo in caso di necessità con comunicazione diretta ai singoli deputati e senatori e pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Con ulteriori due DPR del 21 luglio 2022 si è proceduto, rispettivamente, all'**assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali** di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero **del numero dei seggi spettanti per la elezione della Camera dei deputati** nonché all'**assegnazione alle Regioni** del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero **del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica** ([G.U. n. 169 del 21 luglio 2022](#)).

Gli adempimenti dei partiti prima del voto sono i seguenti:

- entro il 14 agosto i partiti devono consegnare al Ministero dell'Interno i contrassegni con i simboli elettorali che andranno stampati nella scheda elettorale;
- nei giorni 21 e 22 agosto devono essere presentate le liste definitive negli uffici centrali elettorali costituiti presso le Corti d'Appello;
- il 26 agosto inizio ufficiale della "propaganda elettorale" per cui i candidati e le coalizioni potranno affiggere i manifesti elettorali.

Di seguito vengono indicate le **fasi che conducono all'operatività delle Camere** con i tempi fissati dai rispettivi Regolamenti parlamentari (meramente indicativi).

Prima riunione delle Camere ed elezione dei Presidenti (13 ottobre)

La prima riunione deve avvenire **non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni** ex art. 61 Cost. ed è presieduta:

alla Camera dei Deputati dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente o, in mancanza, delle legislature anteriori o, in ultima istanza, dal decano per età;

al Senato dal più anziano di età.

Nel corso di tali sedute vengono proclamati i deputati ed i senatori eletti e si **procede all'elezione dei Presidenti**.

Costituzione dell'Ufficio di presidenza

Alla Camera dei Deputati: a seguito della elezione del Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza;

al Senato gli stessi adempimenti si svolgono nella seduta successiva alla prima.

Costituzione dei Gruppi parlamentari

Alla Camera dei Deputati: **entro due giorni dalla prima seduta** ciascun deputato deve dichiarare a quale Gruppo appartiene. Per costituire un Gruppo occorre un numero minimo di venti deputati. **Entro quattro giorni dalla prima seduta** viene convocata la prima riunione in cui ciascun Gruppo provvede a nominare il Presidente, uno o più vicepresidenti ed un comitato direttivo;

al Senato: **entro tre giorni dalla prima seduta** ciascun senatore deve dichiarare a quale Gruppo appartiene. Per costituire un Gruppo occorre un numero minimo di dieci senatori. **Entro sette giorni** dalla prima seduta viene convocata la prima riunione in cui ciascun Gruppo provvede a nominare il Presidente, uno o più vicepresidenti ed uno o più segretari.

Costituzione delle Commissioni parlamentari

Alla Camera dei Deputati: ciascun gruppo parlamentare, **subito dopo la costituzione**, nomina i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in ciascuna Commissione, la cui composizione deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi stessi. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione per la propria costituzione che ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari;

al Senato: ciascun gruppo parlamentare, **entro cinque giorni dalla propria costituzione**, nomina i propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti, ripartendoli in ragione di uno ogni quattordici iscritti. **Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione per la propria costituzione che ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.**

L'elezione dei Presidenti delle Commissioni deve ovviamente rispecchiare la composizione politica del Governo e, pertanto, **tale passaggio avverrà subito dopo la formazione del Governo** stesso e da quel momento avrà inizio l'attività legislativa del Parlamento.



Riforma costituzionale-riduzione numero parlamentari

In base alla **Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1** sulla modifica del numero dei parlamentari, il numero dei **Deputati da eleggere è ridotto da 630 a 400** mentre i **Senatori elettivi da 315 a 200**. Tale riforma richiede anche adeguamenti regolamentari interni contenenti in particolare le norme sul funzionamento e sull'organizzazione delle due Camere, le fasi del procedimento legislativo, le soglie

numeriche per formare nuovi gruppi parlamentari o per chiedere votazioni speciali (gli adeguamenti regolamentari sono attualmente all'esame delle Camere).

Fasi che conducono all'operatività del Governo

Ai fini della formazione del nuovo Governo, il **Capo dello Stato inizierà le consultazioni per l'affidamento dell'incarico, dopo la nomina dei Presidenti di Camera e Senato** e la successiva formazione dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente incaricato procederà alle consultazioni dei Gruppi parlamentari e all'esito delle stesse tornerà al Quirinale per **sciogliere la riserva** ed in caso positivo provvederà a stilare con il Presidente della Repubblica la lista dei Ministri (seguirà nomina e giuramento). Successivamente il Governo chiede la fiducia in Parlamento (**entro 10 giorni dalla sua formazione**) e subito dopo, come detto, si procederà alla costituzione delle Commissioni parlamentari.

| TEMPI LEGISLATURA NEL 2013 | TEMPI LEGISLATURA NEL 2018 | TEMPI FUTURA LEGISLATURA NEL 2022 |
|--|---|---|
| - Elezioni politiche 24/2/2013 | -Elezioni politiche 4/3/2018 | -Elezioni politiche 25/9/2022 |
| -Prima seduta delle Camere con nomina dei rispettivi Presidenti 15/3/2013 | -Prima seduta delle Camere con nomina dei rispettivi Presidenti 23/3/2018 | -Prima seduta delle Camere con nomina dei rispettivi Presidenti 13/10/2022 |
| -Costituzione dell'Ufficio di Presidenza 21/3/2013 | -Costituzione dell'Ufficio di Presidenza 28/3/2018 al Senato, 29/3/2018 alla Camera | |
| -Giuramento del Governo Letta 28/4/2013 | -Giuramento del Governo Conte 1/6/2018 | |
| -Nomina dei Presidenti delle Commissioni parlamentari 7/5/2013 | -Nomina dei Presidenti delle Commissioni parlamentari 21/6/2018 | |
| Operatività Governo: dopo 89 giorni dalle elezioni | Operatività Governo: dopo 63 giorni dalle elezioni | |
| Operatività Parlamento: dopo 109 giorni dalle elezioni | Operatività Parlamento: dopo 72 giorni dalle elezioni | |



Considerate le emergenze in atto (PNRR, guerra, crisi energetica, pandemia), come anche evidenziato dal Presidente Mattarella, **il Governo dovrà formarsi nel più breve tempo possibile ed auspicabilmente entro metà novembre, per l'approvazione della Legge di Bilancio** (lo scorso anno il provvedimento è stato presentato in Parlamento l'11 novembre 2021 ed approvato il 24 dicembre 2021 nonché, in via definitiva dall'altro ramo il 30 dicembre 2021).

Al riguardo vi è il precedente del 2008 quando il Governo Berlusconi IV giurò nelle mani del Presidente della Repubblica l'8 maggio -solo 25 giorni dopo le elezioni politiche del 13 aprile 2008 e l'insediamento della XVII legislatura (dipenderà tutto dalla "chiarezza" del risultato elettorale).